

Infrastrutture. Riforma per superare il no per vincoli culturali e paesaggistici

Torna il potere sostitutivo di Palazzo Chigi sui vincoli

Giorgio Santilli

ROMA

■ In attesa del *debat public* alla francese o della riforma radicale delle procedure per l'autorizzazione delle opere pubbliche sul territorio, a questo punto rinviate alla prossima legislatura, il Governo prova ad aggiornare - nel decreto legge sviluppo-bis approvato ieri dal Senato - la conferenza di servizi modello legge 241 in caso di motivato dissenso delle amministrazioni di tutela culturale e paesaggistica. Viene ripristinato il potere sostitutivo del Governo, cancellato da una recente sentenza della Consulta.

L'articolo 14-quater della legge 241/90 (riformato dal decreto legge 78/2010) dava infatti la possibilità al Consiglio dei ministri (alla presenza del Governatore) di superare il dissenso motivato dell'amministrazione di tutela, dopo aver tentato un'intesa con la Regione interessata: la norma era stata però dichiarata incostituzionale dalla Consulta (sentenza 11 luglio 2012, n. 179) perché il termine di trenta giorni per fare l'intesa Governo-Regione era stato considerato troppo stringente.

La sentenza aveva di fatto azzerato il potere sostitutivo del Governo. Ora il maxiemendamento al decreto sviluppo prova a restituire al Governo il potere sostitutivo per superare il motivato dissenso regionale, allungando però a un massimo di 90 giorni i tempi dell'intervento governativo.

La procedura diventa mol-

to più complessa, con l'obbligo di esperire almeno tre tentativi di accordo con la Regione interessata.

Il primo step prevede che sia indetta dalla Presidenza del Consiglio una riunione «entro trenta giorni dalla data di remissione della questione alla delibera del Consiglio dei ministri».

Alla riunione dovranno partecipare, oltre alla Regione o alla Provincia autonoma, anche gli enti locali e le amministrazioni interessate al progetto sotto esame, «attraverso un

NECESSARI TRE TENTATIVI

Per superare l'obiezione della Corte costituzionale previste tre riunioni (in 90 giorni) tra Governo e enti territoriali per trovare l'intesa

unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza».

A rendere questo passaggio innovativo e l'intera procedura più graduale è anche il fatto che «i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario».

Se l'intesa non è raggiunta dopo questa prima riunione, entro trenta giorni, viene indet-

ta sempre da Palazzo Chigi una seconda riunione che abbia le stesse modalità della prima, «per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria».

Se anche questa seconda riunione non arriva a una soluzione entro trenta giorni, nei successivi trenta vengono avviate nuove trattative, stavolta «finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso». Se anche in questo caso l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei ministri per l'esercizio del potere sostitutivo «può essere comunque adottata con la partecipazione dei presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».

L'intervento sulla conferenza di servizi ha una sua importanza, anche se va detto che il potere sostitutivo della Presidenza del Consiglio è stato finora utilizzato in casi molto rari. È tuttavia un tentativo per rimettere in moto lo strumento. Ed è una delle poche norme significative per le infrastrutture, dopo la cancellazione degli interventi più importanti, come l'abbassamento della soglia di accesso al credito di imposta in favore del *project financing* e l'eliminazione per il settore dei lavori pubblici della responsabilità solidale fra appaltatore e subappaltatore per i mancati pagamenti di quest'ultimo relativi all'Iva e alle trattenute dei dipendenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA